

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SEZIONE LAVORO
N. R.G.L. 1146/2021 - Giudice dott.ssa Sali Maria Clara

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO - GIUDICE RELATORE DOTT.SSA SALI MARIA CLARA RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 1146/2021.

Il sig. Guadagnino Maurizio ha proposto con l'avv. Simona Corsello del Foro di Ragusa, avanti alla Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro, Giudice designato dott.ssa Sali Maria Clara appello avverso la sentenza n. 841/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa-Sez. Lavoro in data 08.07.2021 e non notificata, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- l'Ambito Territoriale di Ragusa e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa (CONTROINTERESSATI), chiedendo la riforma della sentenza in questione nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, pertanto, dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione definitiva presso l'ambito Lombardia operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti del ricorrente, ordinando alla citata amministrazione di collocare quest'ultimo all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia in relazione alla classe di concorso dal medesimo posseduta - A019 *rectius* A046- posto comune o alla classe di sostegno, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili su posto di sostegno ovvero per le citate classi di concorso dal medesimo possedute, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti.

Ed infatti, parte appellante con la domanda spiegata in primo grado ha chiesto acclararsi e dichiararsi l'illegittimità dell'assegnazione definitiva presso l'ambito Lombardia operata illegittimamente dal M.I.U.R. nei confronti del ricorrente, ordinando alla citata amministrazione di collocare quest'ultimo all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia in relazione alla classe di concorso dal medesimo posseduta - A019 *rectius* A046- posto comune o alla classe di sostegno, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili su posto di sostegno ovvero per le citate classi di concorso dal medesimo possedute, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti.

A sostegno di tale richiesta, il medesimo ha dedotto che il disposto trasferimento risulta frutto di un evidente errore in cui l'Amministrazione odierna resistente è incorsa.

Al riguardo, preme richiamare l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Il suddetto articolo dispone che *"...per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*

Successivamente all'emanazione della predetta legge è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data. In particolare, con i suddetti provvedimenti è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che *"...gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia..."*; mentre per gli *"...assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16*

provenienti da G.A.E.” è prevista la loro partecipazione alla “...mobilità territoriale...”.

Ne deriva che ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012, ai c.d. idonei e, comunque, agli immessi in ruolo prima del 2015 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale; mentre i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierno ricorrente, sono stati inspiegabilmente costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente sia dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità sia dalla sede di cui all'assegnazione provvisoria già alle medesime garantita.

Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più in alto in graduatoria rispetto, ad esempio, a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza.

Non è dato comprendere né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha comportato gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza. Tutto ciò con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione.

In relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018 all'odierno ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 38 (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado). Nonostante, dunque, il predetto punteggio, il medesimo è stato preceduto in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore e, segnatamente la sig.ra Calcaterra Lidia, con un punteggio pari a 30, e il sig. Guerrieri Ciaceri Emanuele, con un punteggio pari a 32 (cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado). Tale illegittima condotta, inoltre, è stata reiterata dal MIUR per l'anno scolastico successivo.

Infatti si consideri che in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019 all'odierno ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 56 (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado). Anche in tal caso, il medesimo è stato preceduto in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore e, segnatamente dal sig. Cilia Salvatore, con un punteggio pari a 33, e dal sig. Guerrieri Ciaceri Emanuele, con un punteggio pari a 41 (cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado). Questi ultimi, infatti, sono stati trasferiti presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa.

Altro pregiudizio patito dal prof. Guadagnino, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità.

Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierno ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza.

Ma vi è di più.

I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail il 13.08.2016, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 13.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma.

Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n. 4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste “...deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione...” (cfr. doc. 12 fascicolo primo grado).

Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità, seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti.

La palese inammissibilità, abnormità e illegittimità dei citati provvedimenti è costituita soprattutto dalla condotta tenuta dall'Amministrazione resistente, la quale anziché prendere atto e dare piena osservanza al provvedimento emesso dal Tribunale Amministrativo, lo ha pienamente disatteso.

Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art. 97 della Costituzione.

In aggiunta a quanto sopra, si consideri ancora che il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato a un algoritmo informatico il cui funzionamento era ed è ancora oggi sconosciuto.

Tale circostanza si pone in evidente contrasto con il principio fondamentale secondo cui “...l'utilizzo dello

strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all'attività amministrativa..." (T.A.R. Puglia, sez. di Bari, n. 807/2016).

Nel caso di specie, invero, si è giunti ad emettere il provvedimento in questione senza alcun preliminare procedimento, senza alcuna motivazione, senza che alcun funzionario dell'amministrazione abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni. Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Dal ch  la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque dei precetti di imparzialit , pubblicit  e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicit  ed irrazionalit  espressamente dedotti.

Il Ministero, odierno resistente, avrebbe dovuto sia esplicitare le ragioni per le quali non sono state assecondate le preferenze sia i criteri utilizzati per giungere all'assegnazione definitiva.

L'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale   stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialit  dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale. E ancora: *"...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria   stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non   volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma   anche rispondente al pi  generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa variet  di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessit  che l'Amministrazione esteri, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera..."* (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Del resto, la circostanza che l'odierno ricorrente sia stato assegnato in via definitiva in Lombardia, e segnatamente a Rozzano, a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome sopra dimostrato con punteggio inferiore a quello attribuito al medesimo sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia.

Non sfuggir  infatti che *"...la procedura di mobilit  ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianit , i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi..."* (Tribunali di Trani, sezione Lavoro, ordinanza del 16.09.2016).

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialit  e buon andamento della pubblica amministrazione dovr  essere dichiarata la nullit  e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della Lombardia disposto nei confronti del sig. Guadagnino il quale, conseguentemente dovr  essere collocato presso l'ambito prescelto ovvero Sicilia 0023.

Non senza aggiungere che numerose sono le pronunce di accoglimento di ricorsi simili se non identici a quello che ci occupa.

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. " Forme di notificazione ordinate dal Giudice" nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, scuola secondaria di II grado, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Ragusa, come da decreto di autorizzazione emesso dalla Corte d'Appello di Catania - Giudice relatore dott.ssa Sali Maria Clara 05.10.2021.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza di discussione nel merito   fissata il 10.05.2022.

Vittoria, 07.10.2021

avv. Simona Corsello